

MOZIONE: In merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, che modifica le disposizioni tariffarie previste dalla "Legge Galli" in materia di servizi di depurazione

A00 - CONSIGLIO REGIONALE

12 NOV. 2008

N° 14229, 9.18.1

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCA
VII^a LEGISLATURA

402 n. 694

in relazione alla recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 335 del 10 ottobre 2008, con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi», nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;

tenuto conto che con tale sentenza la suprema Corte attesta che non può essere chiesto agli utenti un pagamento per servizi non resi, riferendosi in particolare al servizio di depurazione;

atteso che è urgente e necessario che tale sentenza sia fatta valere dai gestori del servizio idrico integrato, a vantaggio dei cittadini utenti interessati;



ritenuto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della riscossione di una quota di tributo non dovuto, comporti la facoltà, per gli aventi diritto, di ottenere i rimborsi per le somme non dovute;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

- ad invitare gli ATO della Toscana a produrre un dettagliato "atto di ricognizione", che comune per comune evidenzi non solo le opere di adduzione, di distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, ma specifici anche la situazione relativa alle utenze non servite da impianti di depurazione;
- a prevedere la nomina di un Commissario qualora le Autorità di Ambito non adempiano in tempi brevi a tale compito;
- a intervenire presso gli stessi ATO affinché sia dato corso alla citata sentenza della Corte Costituzionale, a tutela dei diritti degli utenti.


TITONI

FERRAI


Massimo

Dielli
